

**SCHEMA DI CONTRATTO
STIPULATO PER SCRITTURA PRIVATA
RECANTE**

ACCORDO QUADRO

**SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA IN RELAZIONE A LAVORI INDIVIDUATI NEI
PROGRAMMI TRIENNALI DEL POLITECNICO DI TORINO – DURATA
TRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ANNO**

Lotto 4 - CIG 9291160BC6

Stipulazione di un accordo quadro a unico operatore economico finalizzato alla successiva assegnazione di appalti attuativi, per un importo massimo stimato di euro 700.000,00 (settecentomila), aventi ad oggetto il servizio di verifica di progetti, ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), relativamente a lavori tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico di Torino e nei suoi successivi aggiornamenti.

Con la presente scrittura privata tra:

- [*], nato a [*] il [*], codice fiscale [*], che qui agisce non in proprio ma in qualità di [*] del **Politecnico di Torino** (codice fiscale e partita iva 00518460019), con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, autorizzato alla stipulazione del presente Contratto in forza dell’art. 63 del Regolamento di amministrazione e contabilità, domiciliato per la carica ed ai fini del presente Contratto presso la sede del Politecnico di Torino (nel seguito Politecnico);
- [*], nato a [*] il [*], codice fiscale [*], che qui agisce non in proprio ma nella sua qualità di [*] e legale rappresentante dell’**Operatore Economico** [*] (codice fiscale e partita iva [*]), con sede in [*], via [*], autorizzato alla stipulazione del presente Contratto in forza di [*], che si allega per estratto al presente Contratto (**Allegato “1”**), domiciliato per la carica ed ai fini

del presente Contratto presso la sede dell'Operatore Economico (nel seguito Contraente).

Premesso che

- il Politecnico di Torino, in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. ____ del ____, ha indetto una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 3, lett. b), del Codice (D.Lgs 50/2016) e dell'art. 2 del D.L. 76/2020, per la stipulazione di un Accordo Quadro finalizzato alla successiva assegnazione di Appalti Attuativi aventi ad oggetto servizi suddivisi in quattro Lotti;
- segnatamente, il Lotto 4, oggetto del presente Contratto, è volto alla stipulazione di un Accordo Quadro a unico operatore economico finalizzato alla successiva assegnazione di Appalti Attuativi aventi ad oggetto il Servizio di Verifica di Progetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice, relativamente a lavori tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico di Torino e nei suoi successivi aggiornamenti;
- i Documenti di Gara e in particolare il Disciplinare definiscono in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla Procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro relativo al Lotto 4, ai fini dell'art. 35, co. 4 e 16, del Codice, è pari ad euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. A fronte della natura della prestazione oggetto del Lotto non vi sono oneri da interferenze;
- in data [*] il Bando, pubblicato nelle forme e modi previsti all'art. 72 del Codice, è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e pubblicato il [*] nella Banca dati dell'Unione Europea relativa agli appalti pubblici;
- con [*] del [*] n. [*] del [*] è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in favore dell'odierno Contraente sopra indicato, con

- punteggio pari a $[\ast]/100$ ($[\ast]$ centesimi), e con ribasso unico percentuale pari a $[\ast]\%$ ($[\ast]$ per cento), da applicarsi sulle tariffe prestazionali derivanti dal Prezzario di cui al successivo [Articolo 6 - Corrispettivo](#), al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;
- nei confronti dell'aggiudicatario odierno Contraente sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e di ordine speciale richiesti dal Disciplinare;
 - dal Documento di Regolarità Contributiva rilasciato da $[\ast]$ risulta che l'aggiudicatario odierno Contraente è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;
 - con $[\ast]$ del $[\ast]$ n. $[\ast]$ del $[\ast]$ è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace della Procedura in oggetto a favore dell'odierno Contraente, nonché disposta l'autorizzazione alla stipula del presente Contratto;
 - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il Contraente ha prestato la garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice, descritta al successivo [Articolo 14 - Garanzia definitiva](#));
 - altresì il Contraente ha presentato le polizze di assicurazione conformi al Capitolato descritte al successivo [Articolo 15 - Assicurazioni](#));
 - la documentazione presentata dal Contraente ai fini della partecipazione alla Procedura e alla stipulazione del presente Contratto, ivi compresa l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, è conservata in originale agli atti del Politecnico e, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - il Contraente ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare, dal Capitolato e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, tra le Parti, nelle rispettive qualità,

si conviene e si stipula quanto segue

Titolo I - Degli elementi essenziali

Articolo 1 - Definizioni

1. Il significato delle parole e delle espressioni che, nel Contratto, sono contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola è definito nel Capitolato (art. 1).

Articolo 2 - Atti costituenti il Contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto il Capitolato e l'Offerta, comprensivi dei relativi allegati, anche se non materialmente acclusi al presente atto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del Contratto gli altri atti e documenti richiamati nel medesimo, ancorché ivi non materialmente allegati.
3. Ogni riferimento al Contratto s'intende effettuato nei confronti di tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Natura e oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha natura di Accordo Quadro a unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del Codice, ed è finalizzato alla successiva assegnazione al Contraente di Appalti Attuativi, per un importo massimo stimato di euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero), aventi ad oggetto il Servizio di Verifica di Progetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice, relativamente a lavori tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico di Torino e nei suoi successivi aggiornamenti.
2. La descrizione specifica dei singoli Servizi è contenuta nel Capitolato (Titolo II).
3. Le singole prestazioni e le relative Specifiche Tecniche individuate nel Capitolato devono intendersi come prestazioni e Specifiche Tecniche minime, che non esauriscono le attività alla

cui esecuzione il Contraente si impegna con la stipulazione dell'Accordo Quadro e con l'assegnazione dei conseguenti Appalti Attuativi, essendo questi altresì tenuto: **a)** ad attenersi alle ulteriori, maggiori, o migliori prestazioni o specifiche che egli stesso abbia proposto in sede di Offerta Tecnica, o che il Politecnico abbia precisato a integrazione dell'Appalto Attuativo in ragione delle sue specificità, e **b)** ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere i Servizi secondo le Norme e le Regole dell'Arte.

4. Il Politecnico ha il potere di emanare atti d'interpretazione o volti a precisare il contenuto delle Clausole Contrattuali o dei programmi delle attività.
5. Le mere carenze delle Clausole Contrattuali nella descrizione di dettagli delle prestazioni, di elementi o caratteristiche tecnologiche, di materiali necessari od opportuni, sono invece integrate attraverso semplici disposizioni od ordini di servizio.

Articolo 4 - Durata

1. L'Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.
2. Il Politecnico si riserva il diritto di opzione di rinnovo dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni per una durata pari a ulteriori 12 (dodici) mesi. Il diritto di opzione è esercitato dal Politecnico a proprio insindacabile giudizio, sempreché il valore complessivo degli Appalti Attuativi assegnati non abbia raggiunto quello massimo stimato di cui al successivo [Articolo 5 - Valore dell'Accordo Quadro](#). L'esercizio del diritto di opzione avviene mediante comunicazione scritta da inviarsi al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'Accordo Quadro.
3. Gli Appalti Attuativi possono essere assegnati dal Politecnico sino alla naturale scadenza, originaria o rinnovata, dell'Accordo Quadro, o fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di cui al successivo [Articolo 5 - Valore dell'Accordo Quadro](#). Ciò significa che l'Accordo Quadro deve ritenersi concluso, anche prima del decorso del termine naturale,

originario o rinnovato, qualora il valore complessivo degli Appalti Attuativi assegnati raggiunga quello massimo stimato.

Articolo 5 - Valore dell'Accordo Quadro

1. L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro è di euro 700.000,00 (settecentomila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
2. L'importo massimo stimato predetto dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, né impegno o promessa di assegnazione di Appalti Attuativi, nel senso che il Politecnico si riserva di assegnare Appalti Attuativi per un importo complessivo inferiore, e altresì di non assegnare alcun Appalto Attuativo, senza che il Contraente possa perciò vantare alcun diritto o pretesa a titolo di compenso, risarcimento, indennizzo, rimborso costi, o a qualsiasi altro titolo.
3. Il Politecnico si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere al Contraente varianti in aumento o in diminuzione al Contratto, secondo quanto previsto all'art. 106 co. 12 del Codice. Si riserva inoltre l'applicazione degli altri istituti di cui al medesimo art. 106.

Articolo 6 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo degli Appalti Attuativi è definito utilizzando il Prezzario disciplinato al presente articolo e all'Allegato "A" al Capitolato e applicando sui compensi ivi indicati il ribasso offerto dal Contraente in sede di gara, per la quota al netto degli oneri per la sicurezza ove previsti.
2. Il Prezzario è rappresentato dall'Allegato al D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e dagli altri tariffari indicati in Allegato "A" al Capitolato, nonché dai loro eventuali successivi adeguamenti, aggiornamenti, o modificazioni, assunti dal Politecnico quale riferimento ritenuto adeguato alla definizione del corrispettivo contrattuale.

3. Ai sensi dell'art. 106 co. 1 *lett. a)* del Codice, e in attuazione dell'art. 29 co. 1 *lett. a)* del D.L. 4/2022, il corrispettivo dell'appalto è soggetto a revisione nelle seguenti ipotesi, che devono inverarsi cumulativamente: *a)* qualora nei 6 (sei) mesi antecedenti la stipulazione dell'Appalto Attuativo non vi sia stato un adeguamento, un aggiornamento, o una modificazione del Prezzario, e *b)* qualora, tra la data di stipulazione dell'Appalto Attuativo (o, se anteriore, la data di avvio del relativo Servizio) e la data di sua scadenza, sia rilevabile una variazione in aumento superiore al 2% (due percento) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT. In tali casi, la revisione è attuata, alla scadenza dell'Appalto Attuativo, per la sola parte eccedente il predetto limite del 2% (due percento) della variazione in aumento dell'indice ISTAT-FOI.
4. I vari titoli del Prezzario possono non menzionare alcune parti prestazionali, ma anche in tal caso la relativa quotazione si intende comprensiva della prestazione completa, finita e realizzata secondo le Norme, le Clausole Contrattuali e le Regole dell'Arte.
5. Il corrispettivo si intende al netto di IVA e cassa previdenziale ove dovuta, e comprensivo dei costi della sicurezza, spese accessorie, imposte e tasse, senza possibilità di variazione anche a fronte di modificazioni che subiscano le classi e le categorie delle opere o il loro valore. Il corrispettivo si intende altresì comprensivo del costo della manodopera, del costo delle prestazioni tecniche e specialistiche, nonché di ogni spesa per forniture, consumi, opere provvisori, trasporti, lavorazioni, attrezzature e mezzi d'opera, necessari per eseguire l'Appalto Attuativo. Si intende, ancora, comprensivo di qualsiasi obbligazione od onere generale o speciale previsto nelle Clausole Contrattuali o che, seppure non richiamato, debba intendersi come insito nell'esecuzione delle prestazioni o del complesso del Servizio, o comunque di ordine generale e necessario a rendere le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati. Si intende infine comprensivo della redazione delle relazioni statistiche

sulle tipologie di non conformità verificate in relazione ai Servizi tecnici di cui ai Lotti 1, 2 e 3 della Procedura, se tale prestazione migliorativa è stata offerta dal Contraente nell'Offerta Tecnica ai sensi del Disciplinare (art. 17.1 lett. B.3).

6. Il corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'Appalto Attuativo non effettuate, o effettuate in misura inferiore al previsto, è ridotto proporzionalmente alle parti di Servizio rese.

Articolo 7 - Assegnazione degli Appalti Attuativi

1. Gli Appalti Attuativi sono assegnati al Contraente sulla base degli elementi essenziali e dei termini delle prestazioni definiti nell'Accordo Quadro.
2. L'assegnazione avviene mediante Invito a Contrarre, cui segue la stipulazione dell'Appalto Attuativo nelle forme previste dall'art. 32 co. 14 del Codice, osservati i regolamenti di Ateneo (art. 64 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità).
3. L'Invito a Contrarre indica: **a)** l'oggetto dell'Appalto Attuativo, e segnatamente i Servizi da svolgere in conformità al Capitolato; **b)** la composizione del Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo, definita dal Politecnico sulla base dell'Offerta Tecnica presentata dal Contraente e delle specificità dei Servizi oggetto dell'Appalto Attuativo, ivi comprese la tipologia e la complessità dell'opera cui si riferiscono i Servizi medesimi; resta fermo che i ruoli corrispondenti a quelli del Gruppo di Lavoro Base devono essere ricoperti dai professionisti nominativamente indicati nell'Offerta, salvo motivate ragioni esposte dal Contraente e approvate dal Politecnico se conformi alle Norme, alle Clausole Contrattuali e all'Offerta medesima; **c)** il corrispettivo dei Servizi calcolato dal Politecnico ai sensi del precedente [Articolo 6 - Corrispettivo](#); **d)** le eventuali prescrizioni di dettaglio; **e)** i termini di esecuzione, conformi a quanto stabilito al successivo [Articolo 9 - Termini di esecuzione delle prestazioni](#); **f)** le forme nelle quali sarà stipulato l'Appalto Attuativo tra quelle indicate al precedente comma 2 del presente articolo; **g)** il termine entro il quale l'Assegnatario è tenuto

a sottoscrivere l'Appalto Attuativo; **h)** il nominativo del DEC dell'Appalto Attuativo e del RUP dell'Opera; **h)** il CUP e il CIG dell'Appalto Attuativo.

4. Ai fini della predisposizione dell'Invito a Contrarre, il Politecnico può avviare un contraddittorio con il Contraente sull'esatta individuazione delle prestazioni in relazione alle esigenze della committenza, sulla più efficace ed efficiente composizione del Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo, e sulla determinazione del valore economico delle prestazioni ai fini del calcolo del corrispettivo.
5. In tutti i casi, resta salva la facoltà del Politecnico di inviare all'Assegnatario una richiesta di offerta relativa a prestazioni integrative il cui compenso non sia previsto nel Prezzario, o comunque da rendere ai sensi dell'art. 106 del Codice. La richiesta di offerta indica: **a)** le prestazioni da svolgere; **b)** la composizione del Gruppo di Lavoro Dedicato, definita dal Politecnico sulla base dell'Offerta Tecnica presentata dal Contraente e delle specificità delle prestazioni; **c)** i termini di esecuzione, definiti per quanto possibile in analogia a quanto previsto al successivo [Articolo 9 - Termini di esecuzione delle prestazioni](#); **d)** il termine e le forme nei quali l'Assegnatario deve rendere la propria offerta; **e)** il nominativo del DEC dell'Appalto Attuativo e del RUP dell'Opera. Entro il termine e nelle forme indicati nella richiesta, l'Assegnatario invia la propria offerta, comunque non superiore a quanto possa desumersi anche per prestazioni simili dal Prezzario di cui al precedente [Articolo 6 - Corrispettivo](#), al netto del ribasso offerto in sede di gara. Il Politecnico si riserva ogni valutazione circa la congruità dell'offerta e la sua eventuale accettazione. In caso di accettazione si procede alla stipulazione o integrazione dell'Appalto Attuativo, sempre nelle forme indicate al precedente comma 2 del presente articolo.

6. Nessuna prestazione può essere avviata prima della stipulazione o dell'integrazione dell'Appalto Attuativo, fatti salvi i casi di urgenza, in cui si procede con disposizione od ordine di servizio cui segue la formalizzazione dell'Appalto Attuativo.

Articolo 8 - Assegnazione contemporanea di più Appalti Attuativi

1. Il Politecnico si riserva di assegnare al Contraente più Appalti Attuativi anche contemporaneamente, secondo quanto prescritto nel Disciplinare e nel Capitolato.

Articolo 9 - Termini di esecuzione delle prestazioni

1. I termini di esecuzione delle prestazioni sono indicati per ciascuna di esse nella tabella acclusa in Allegato "B" al Capitolato. Essi decorrono dalla stipulazione dell'Appalto Attuativo o dal diverso termine di avvio della prestazione ivi previsto.
2. Restano salvi termini di esecuzione diversi disciplinati nell'Appalto Attuativo in ragione delle sue specificità.
3. Nel caso di assegnazione di più Servizi con un unico Appalto Attuativo, i relativi termini non si sommano, ma decorrono in parallelo, fatta eccezione per quelli tecnicamente consequenziali o dipendenti l'uno dall'altro e salva espressa disposizione contraria dell'Appalto Attuativo, riservandosi il Politecnico il diritto di definire l'avvio delle singole prestazioni per parti in più riprese.

Articolo 10 - Termini di pagamento e fatturazione

1. Il corrispettivo è pagato dalla Politecnico all'ultimazione di ciascun Servizio con la consegna della documentazione definitiva.
2. Fanno eccezione termini di pagamento speciali eventualmente disciplinati nell'Appalto Attuativo in ragione di sopravvenute discipline interne del Politecnico, o della specificità della prestazione, ovvero del numero di Appalti Attuativi simultaneamente in corso.

3. La corresponsione di anticipazioni è ammessa nei casi e nei modi previsti dall'art. 35 co. 18 del Codice, comunque nel limite del 20% dell'importo dell'Appalto Attuativo.
4. Alle scadenze definite dai commi che precedono, l'Assegnatario comunica al Politecnico l'ultimazione del servizio chiedendo l'autorizzazione all'emissione della fattura. Da tale data decorre per il Politecnico il termine di 30 (trenta) giorni per l'accertamento della regolare esecuzione, previo parere favorevole del RUP, e per la conseguente emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis co. 3 del Codice, che reca l'autorizzazione all'emissione della fattura.
5. Ciascuna fattura deve contenere il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'Appalto Attuativo. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario eseguito entro a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, fatti salvi i tempi necessari per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalle Norme, sul conto corrente dedicato indicato dall'Assegnatario in conformità all'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
6. Il difetto di conformità della fattura alle prescrizioni che precedono autorizza il Politecnico a rifiutare espressamente il documento e comunque a non procedere al pagamento, senza aggravio di costi e senza il decorso di interessi di mora.
7. Dagli importi fatturati il Politecnico ha la facoltà di detrarre le somme eventualmente dovute dal Contraente a titolo di penale per inadempimenti contrattuali, o indennizzo, o rimborso, o a qualsiasi altro titolo. La detrazione deve essere indicata sul documento contabile emesso.

Titolo II - Dell'esecuzione contrattuale

Articolo 11 - Norma di rinvio

1. L'esecuzione del rapporto giuridico, con tutte le obbligazioni, le responsabilità, i diritti, i poteri e le facoltà delle Parti, è regolata dalla disciplina di dettaglio contenuta nel Capitolato (Titolo III) e nell'Offerta.
2. Ivi è disciplinata, tra le altre, l'obbligazione del Contraente (Capitolato, art. 23) a mantenere a disposizione del Politecnico il Gruppo di Lavoro offerto in sede di Offerta Tecnica, che deve essere operante a decorrere dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro e disponibile per tutta la durata dello stesso, nonché ad attivare il Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo nei tempi indicati nell'Invito a Contrarre di cui al precedente [Articolo 7 - Assegnazione degli Appalti Attuativi](#).

Articolo 12 - Subappalto

1. Il Contraente ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.
oppure
1. Il Contraente ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti previsti dal Disciplinare (art. 8.2.2) in conformità al Codice (art. 31 co. 8), indicando le seguenti attività:
 - a.;
 - b.;
 - c.

Articolo 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente è tenuto ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, relativamente ad ogni movimento finanziario relativo al Contratto.

2. Segnatamente, il Contraente deve comunicare al Politecnico gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio a cui sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni modificazione relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica oggetto del Contratto. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al Contratto comporta la risoluzione di diritto del medesimo.
5. In occasione di ogni pagamento al Contraente o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il mancato utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Il Contraente si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Politecnico e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti un'apposita clausola con cui il subappaltatore o subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 relativi al presente Contratto, e si impegna a dare immediata

comunicazione al Politecnico e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Ai fini della verifica prevista all'art. 3 co. 9 della Legge 136/2010, il Contraente si impegna a inviare al Politecnico copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Articolo 14 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che il Contraente ha prodotto la seguente garanzia definitiva, per l'importo di euro [*], costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice: [*].
2. *[in caso di garanzia fideiussoria]* Si dà atto altresì che la garanzia prestata dal Contraente in forma di fideiussione è conforme a quanto disposto dall'art. 103 del Codice, e contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta del Politecnico, inviata per conoscenza anche al Contraente.
3. Il Politecnico ha il diritto di avvalersi della garanzia per le cause esplicitate all'art. 103 del Codice, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto, nonché in tutte le altre ipotesi previste dalle Norme e dal Contratto.
4. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'Accordo Quadro e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo Appalto Attuativo o, comunque, fino all'apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Politecnico, con la quale sia attestata

l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del Contratto. Resta fermo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo.

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Politecnico, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Politecnico, dei certificati, attestati, analoghi documenti, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo le norme vigenti.
6. Il Contraente è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Politecnico si sia avvalso in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Contraente.

Articolo 15 - Assicurazioni

1. Si dà atto che il Contraente ha prodotto le seguenti polizze di assicurazione, conformi al Capitolato (art. 34): [*], con massimale pari ad euro [*]; [*], con massimale pari ad euro [*].

Articolo 16 - Risoluzione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, l'Accordo Quadro si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: *a)* messa in liquidazione del Contraente; *b)* cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti all'Accordo Quadro o ad uno o più Appalti Attuativi; *c)* frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; *d)* mancato possesso o perdita dei requisiti generali richiesti per l'esecuzione; *e)* mancata esecuzione senza oneri aggiuntivi per il Politecnico di

proposte presentate in sede di Offerta Tecnica, ulteriori, maggiori o migliori rispetto alle Specifiche Tecniche da Capitolato; **f)** subappalto non autorizzato; **g)** dopo la seconda risoluzione per inadempimento di un Appalto Attuativo; **h)** dopo tre diffide ad adempiere anche relative ad Appalti Attuativi diversi; **i)** se, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative a un Servizio superi il 10% del corrispettivo previsto per il Servizio stesso, oppure se vengano applicate per più di sei volte penali su Servizi; **l)** difetto in qualsiasi momento delle coperture assicurative; **m)** mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei termini indicati nel Contratto; **n)** violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; **o)** inosservanza dell'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, o del Codice di condotta del Politecnico; **p)** inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, o mancata applicazione dei contratti collettivi; **q)** violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; **r)** DURC o certificato INARCASSA irregolare per due volte consecutive; **s)** nei casi previsti dall'art. 108 co. 1 e 2 del Codice; **t)** in tutti gli altri casi previsti dalle Clausole Contrattuali, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Restano salvi gli ulteriori casi di risoluzione, previa diffida ad adempiere, o per violazione di termini essenziali, o comunque per gravi inadempimenti, previsti dal Codice (art. 108) e dalle altre leggi vigenti (art. 1453 e seguenti del codice civile), con riferimento sia all'Accordo Quadro sia ai singoli Appalti Attuativi.
3. Non costituiscono rinuncia ad avvalersi del rimedio della risoluzione eventuali mancate contestazioni, o l'inverarsi di precedenti fatti o inadempimenti per i quali il Politecnico non abbia ritenuto di avvalersi della risoluzione, o altri atti di tolleranza a fronte di pregressi fatti o inadempimenti.
4. Il Politecnico, sia che chieda l'adempimento, sia che intimi la risoluzione contrattuale per inadempimento o comunque per fatto e colpa del Contraente, conserva il diritto al pagamento

delle penali e al risarcimento dei danni subiti, inoltre previa comunicazione al Contraente può sostituire quest'ultimo nell'esecuzione delle prestazioni, ponendo in danno e a suo carico le maggiori spese.

5. Per tutto quanto qui non disposto, si applica l'art. 108 del Codice.

Articolo 17 - Penali

1. In caso d'inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente, oltre all'obbligo di ovviare nei termini stabiliti a quanto contestato, è soggetto all'applicazione delle penali quantificate nel Capitolato (art. 32).
2. Ogni penale è irrogata previa contestazione scritta comunicata al Contraente, il quale può presentare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi alla ricezione.
3. Il valore delle penali può essere compensato con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, salva la facoltà del Politecnico d'incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva.
4. Il pagamento delle penali previste per il ritardo non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione.
5. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, così come restano impregiudicati gli altri rimedi previsti dalla legge o dal Contratto. Sino alla quantificazione del danno che il Contraente è tenuto a risarcire, il Politecnico ha facoltà di differire il pagamento del saldo, operando poi le conseguenti compensazioni.

Articolo 18 - Recesso

1. Il Politecnico può recedere dal Contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del Codice.
2. È escluso in tutti i casi il diritto di recesso anticipato del Contraente.

Articolo 19 - Cessione del contratto e dei crediti

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 106 del Codice. Ogni atto contrario è nullo.

2. È ammessa la cessione dei crediti, osservato l'art. 106, co. 13, del Codice.

Titolo III - Delle disposizioni finali

Articolo 20 - Formazione della volontà e modificazioni

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole.
2. Qualunque modificazione al Contratto è nulla se priva di forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 21 - Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione e sfruttamento

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento dei documenti, degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali e di quant'altro predisposto e realizzato nell'esecuzione dei Servizi dal Contraente, suoi dipendenti, consulenti o collaboratori (nel seguito, i «Beni»), sono acquisiti in via esclusiva, perpetua, illimitata e irrevocabile al Politecnico, che può quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la modificazione, la vendita, la duplicazione, la cessione anche parziale.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Attuativi il Contraente garantisce che, nel momento in cui i Beni saranno consegnati al Politecnico, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano collaborato alla loro realizzazione avranno già fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, all'acquisizione in proprietà, all'utilizzo e allo sfruttamento degli stessi da parte del Politecnico, nella loro interezza e in ogni singola componente.

3. In ogni caso, il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne il Politecnico da qualsivoglia azione o pretesa di terzi in relazione a diritti di proprietà intellettuale, all'utilizzo e allo sfruttamento dei Beni.

Articolo 22 - Spese e oneri fiscali

1. Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento delle prestazioni sono a carico del Contraente, salvo diversa disposizione espressa del Capitolato.
2. Ad egli spettano altresì tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
3. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge.
4. Tutti gli importi citati nel Contratto, nel Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante s'intendono IVA e contributi assistenziali e previdenziali esclusi, salvo diversa disposizione espressa.
5. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvale.
6. L'Imposta di bollo è assolta in modo virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata dal 1° gennaio 2013 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino 1.

Articolo 23 – Divieto di “Pantouflage”

1. Ai sensi dell'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, Il Contraente dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Politecnico che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice), nonché di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, cit.

Articolo 24 - Elezione di domicilio

1. Ai fini del Contratto e della sua esecuzione il Contraente elegge il proprio domicilio legale in [*].

Articolo 25 - Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2. Le Parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire a un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza prima di adire le vie legali.

Articolo 26 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio al Politecnico.
3. Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.
4. Il divieto di comunicazione non opera per il Contraente nei confronti dei suoi dipendenti, collaboratori, o consulenti, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e

collaboratori. Il Contraente assume però la responsabilità per gli obblighi di cui al presente articolo anche per tali soggetti.

5. Il Contraente assume l'onere degli eventuali diritti doganali, che s'intendono inclusi nel prezzo dei Servizi.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1. Il Politecnico e il Contraente si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel D.Lgs. 196/2003, rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.
2. Ai fini del presente articolo, Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore pro tempore, in qualità di legale rappresentante. Il dato di contatto del Titolare è politecnicoditorino@pec.polito.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è privacy@polito.it.
3. Il Responsabile della protezione dati ("DPO") del Politecnico di Torino, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it.

Articolo 28 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal Contratto si applicano le norme vigenti.

Articolo 29 - Allegati

Sono materialmente allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

Allegato "1" - Autorizzazione alla stipula [*]

Altro [*]

Il presente atto consta di [*] ([*]) fogli dei quali occupa [*] ([*]) facciate intere fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge.